

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2214, 65 e 649-A

*Relazione orale*

## TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(*Relatore* BAUSI)

Comunicato alla Presidenza il 10 aprile 1990

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento  
del Consiglio superiore della magistratura

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1990  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati AGLIETTA, PANNELLA, MELLINI, RUTELLI, TEODORI e VESCE; BATTISTUZZI, BIONDI e SERRENTINO; GARGANI; FRACCHIA, BARGONE, CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, RECCHIA, TRABACCHI, TURCO, VACCA e VIOLANTE; ANDÒ, MASTRANTUONO e CAPPIELLO; FUMAGALLI CARULLI, AIARDI, ALESSI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BIANCHINI, BARUFFI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BORRUSO, BIANCHI, CACCIA, COSTA Silvia, CASATI, CHIRIANO, DEL MESE, FOSCHI, GELPI, GRIPPO, GEI, GOTTARDO, LUCCHESI, FORMIGONI, MANCINI Vincenzo, MERLONI, MENSORIO, LA PENNA, PORTATADINO, PICCIRILLO, PATRIA, QUARTA, ROCELLI, SAPIENZA, SILVESTRI, TARABINI, SANGALLI, SAVIO, TORCHIO, VOLPONI, ZOLLA, MANFREDI, NUCCI MAURO, NAPOLI, PICCOLI, PELLIZZARI, PERANI, PERRONE, RICCIUTI, SEGNI, STEGAGNINI, RIVERA, ZAMPIERI, ORSENIGO e MICHELI; VAIRO; NICOTRA

(V. Stampati Camera n. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365, 4394)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 aprile 1990*

CON ANNESSO TESTO DEI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati  
del Consiglio superiore della magistratura (n. 65)

d'iniziativa dei senatori **SPADACCIA, CORLEONE e STRIK LIEVERS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987**

---

Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio  
superiore della magistratura (n. 649)

d'iniziativa dei senatori **MALAGODI, CANDIOTO e FASSINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1987**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2214*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

**sul disegno di legge n. 2214**

3 aprile 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, constatata l'assenza di una relazione sulla quantificazione degli oneri, che la stessa Commissione di merito potrebbe chiedere al Governo, dichiara di non essere in grado al momento di esprimere il parere di competenza, in particolare per quanto concerne l'articolo 2 (commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195), nonché gli articoli 14 e 18: in assenza di ulteriori dati, la Commissione comunque si dichiara contraria, per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, su tali norme.

Quanto poi all'articolo 3, nel ritenere inaccoglibile la copertura offerta dal testo, la Commissione si riserva di chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

5 aprile 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il disegno di legge, a parziale revisione del precedente parere, per quanto di propria competen-

za, conferma il parere contrario sull'articolo 2 (commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195), per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

Al riguardo, la Commissione fa presente che, sulla base delle osservazioni prodotte dallo stesso Dicastero di grazia e giustizia, dall'articolo derivano oneri complessivi pari a lire 6.195.031.056, di cui manca la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione comunica che la Commissione finanze e tesoro ha espresso un parere di segno contrario in ordine all'utilizzo della voce di fondo globale relativa alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Nell'esprimere poi parere favorevole in ordine all'articolo 14, per quanto riguarda l'articolo 18 la Commissione fa presente che il parere è favorevole nel presupposto che la copertura sia a carico del capitolo 1010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e lo stanziamento di competenza di tale capitolo, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato negli esercizi successivi al primo in misura non superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2214**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse».

## Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Composizione della segreteria*).  
- 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina,

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.

3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.

5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.

7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno».

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal comma 1 del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Ufficio studi e documentazione). - 1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza».

2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito».

2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte).

- 1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.

2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.

3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attività.

6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.

7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.

8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:

a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;

b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell'articolo 24-ter;

c) agli altri adempimenti di sua competenza.

Art. 24-ter. - (Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali). - 1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.

2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.

3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.

4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione».

#### Art. 7.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (Elezioni dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste). -

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### Art. 7.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24-bis e 24-ter.

2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.

3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.

4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attività.

5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.

6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio.

7. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

8. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

9. In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello.

10. Ciascun elettore non può presentare più di una lista territoriale.

11. I presentatori non sono eleggibili.

12. Le firme di presentazione sono auten-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ticcate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale è stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

14. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata».

Art. 8.

1. In occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di merito si effettuano in quattro collegi territoriali costituiti secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Ai collegi nord e centro-nord sono assegnati quattro seggi ciascuno; ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati cinque seggi ciascuno.

Art. 9.

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procedo quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo così il quoziente elettorale.

2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano per età.

3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

1. *Identico:*

« Art. 27. - (Assegnazione dei seggi). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo».

2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche».

Art. 12.

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico».

Art. 13.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 6,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

vamente conseguito almeno il 6 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;

c) *identica*.

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio.

2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda la altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.

3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 27.

4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non può essere espresso più di un voto di preferenza.

5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità».

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990.

Art. 18.

1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Par-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

*Identico.*

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

Art. 18.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.

2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato».

Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

**TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI  
PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI  
DI MERITO**

(Articolo 8)

Collegio	Distretti di corte di appello compresi in ciascun collegio	Capoluogo del collegio
Nord	Genova Torino Milano Brescia	Milano
Centro-Nord	Venezia Trento  Trieste Bologna Firenze Ancona L'Aquila Perugia	Bologna
Roma ed isole	Roma Palermo Messina Catania Caltanissetta Cagliari	Roma
Sud	Napoli Bari Lecce Potenza Catanzaro Campobasso Salerno Reggio Calabria	Napoli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO

**TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI  
PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI  
DI MERITO**

(Articolo 8)

*Identica.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 65**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPADACCIA ED ALTRI

**Art. 1.**

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è abrogato.

**Art. 2.**

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonché dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Le elezioni dei venti magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano con il sistema uninominale maggioritario, senza recupero dei resti e secondo le seguenti modalità:

a) per diciotto membri in collegi uninominali sulla base di candidature individuali di magistrati indipendentemente dalle categorie di appartenenza e dalle funzioni esercitate;

b) per due membri in un collegio unico nazionale sulla base di candidature di magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

2. A tal fine per il punto a) vengono istituiti diciotto collegi territoriali omogenei con una base elettorale non inferiore ad un quindicesimo e non superiore ad un ventesimo dell'intero corpo elettorale nazionale dei magistrati di tutte le categorie e funzioni; per il punto b) viene istituito un unico collegio nazionale presso la Corte di cassazione.

3. Concorrono alle elezioni le candidature presentate da non meno di quindici magistrati elettori. Ciascun magistrato elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono

autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

4. Sia nei diciotto collegi uninominali, sia nel collegio unico nazionale per i magistrati di Cassazione, ogni magistrato elettore può esprimere un solo voto.

5. Nei diciotto collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato più voti purchè abbia ottenuto almeno il 50 per cento dei voti degli aventi diritto al voto in quel collegio. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il *quorum* si procederà, dopo una settimana, al ballottaggio fra i due candidati con il maggior numero di voti. Risulterà quindi eletto il candidato fra i due che avrà ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente da ogni *quorum*.

6. Nel collegio unico nazionale dei magistrati di Cassazione risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti».

2. Al Governo è conferita delega per determinare, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i collegi uninominali corrispondenti al numero dei magistrati da eleggere, in modo da garantire una ripartizione uniforme dei magistrati aventi diritto al voto.

**Art. 3.**

1. Il comma terzo dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è abrogato.

2. I commi quarto e quinto dello stesso articolo sono così sostituiti:

«Scaduto tale termine, l'ufficio elettorale centrale controlla nei sei giorni successivi la regolarità delle candidature in relazione ai singoli requisiti soggettivi dei candidati e dei presentatori delle candidature e trasmette immediatamente la lista dei candidati alla segreteria del Consiglio superiore.

L'elenco dei candidati viene pubblicato subito dopo sul notiziario del Consiglio superiore e inviato, almeno venti giorni prima della data della convocazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici ed è

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

affisso entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie».

Art. 4.

1. In caso di morte, di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica, si

sostituisce il membro del Consiglio superiore della magistratura attraverso elezioni suppletive da tenersi con le medesime modalità stabilite negli articoli precedenti.

2. Il membro eletto attraverso elezione suppletiva rimane in carica per la durata residua del Consiglio di cui entra a far parte e non è immediatamente rieleggibile.

**DISEGNO DI LEGGE N. 649**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI ED ALTRI

**Art. 1.***(Elezione di componenti magistrati)*

1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificati da ultimo dagli articoli 18 e 19 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, sono sostituiti dai seguenti:

«Le elezioni dei venti magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano con il sistema uninominale maggioritario, senza recupero dei resti e secondo le seguenti modalità:

a) per diciotto membri, in collegi uninominali sulla base di candidature individuali di magistrati indipendentemente dalle categorie di appartenenza e dalle funzioni esercitate;

b) per due membri, in un collegio unico nazionale sulla base di candidature di magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

Al fine di cui al primo comma, per la lettera a) vengono istituiti diciotto collegi territoriali omogenei con una base elettorale non inferiore a un quindicesimo e non superiore ad un ventesimo dell'intero corpo elettorale nazionale dei magistrati di tutte le categorie e funzioni; per la lettera b) viene istituito un unico collegio nazionale presso la Corte di cassazione.

Concorrono alle elezioni le candidature presentate da non meno di cinque magistrati elettori. Ciascun magistrato elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. I sottoscrittori non sono eleggibili.

Al Ministro di grazia e giustizia è conferita delega per determinare, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i collegi uninominali corrispondenti al numero dei magistrati da eleggere, in modo da garanti-

re una ripartizione uniforme dei magistrati aventi diritto al voto.

Sia nei diciotto collegi uninominali, sia nel collegio unico nazionale per i magistrati di Cassazione, ogni magistrato elettore può esprimere un solo voto.

Nei diciotto collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato almeno il 50 per cento dei voti degli aventi diritto in quel collegio.

Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il *quorum*, si procederà, entro dieci giorni, al ballottaggio fra i due candidati con il maggior numero di voti.

Risulterà quindi eletto il candidato fra i due che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Allo stesso modo si procede per l'elezione dei magistrati di cassazione nel collegio unico nazionale».

**Art. 2.***(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede)*

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature debbono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, l'ufficio elettorale centrale controlla, nei sei giorni successivi, la regolarità delle candidature in relazione ai singoli requisiti soggettivi dei candidati e dei presentatori delle candidature stesse, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista e che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25, ed esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori. Trasmette quindi immediatamente la lista dei candidati alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

L'elenco dei candidati viene pubblicato subito dopo sul Notiziario del Consiglio superiore della magistratura; viene inviato, almeno venti giorni prima della data della convocazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie».

2. Nello stesso articolo 26 della legge n. 195 del 1958, i commi dodicesimo e tredicesimo sono sostituiti dai seguenti:

«Ognuno di questi ultimi uffici provvede, oltre che alle operazioni di voto, alla unificazione delle proprie schede elettorali con quelle provenienti dagli altri uffici elettorali del proprio distretto; successivamente provvede allo spoglio di tutte le schede e decide provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le

decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo 25».

Art. 3.

*(Cessazione dalla carica)*

1. In caso di morte, di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica, si sostituisce il membro del Consiglio superiore della magistratura attraverso elezioni suppletive da tenersi nel collegio rimasto vacante con le medesime modalità di quelle stabilite negli articoli 1 e 2.

Art. 4.

*(Abrogazione delle disposizioni incompatibili)*

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è abrogato.

2. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.